

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2010, n. 15-801

Approvazione dei criteri per la ripartizione e assegnazione dei finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie e dei finanziamenti per la copertura delle spese relative alle rette socio-assistenziali delle tariffe di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica. Anno 2010.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

La Regione, a norma della L.R. 1/2004, art. 46 “riconosce il diritto al benessere psico-fisico della persona disabile e ne favorisce la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società”, prevedendo le forme di intervento per il raggiungimento di tale obiettivo.

Anche il Piano Socio Sanitario Regionale, approvato con D.C.R. n. 137-40212 del 24 ottobre 2007, si pone “l’obiettivo di assicurare alle persone con disabilità e alle loro famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sanitari, socio-assistenziali, educativi, scolastici, formativi, per il diritto al lavoro, per la mobilità e la fruibilità ambientale; di promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;

La centralità della persona disabile, in particolare, trova riconoscimento nella realizzazione di progetti individuali calibrati sulle effettive esigenze delle persone.

La necessità di offrire alle persone con disabilità una progettazione individuale ha, tra l’altro, determinato l’approvazione, con la D.G.R. n. 26-13680 del 29 marzo 2010, delle linee guida sul funzionamento e sulla composizione delle Unità di valutazione della disabilità (UMVD), che garantiscono il percorso di presa in carico delle persone con disabilità di età 0-64, che necessitano di interventi sanitari e socio sanitari, con la conseguente definizione di un progetto individuale.

Negli anni la Regione ha assegnato agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali di cui all’art. 9 della l.r. 1/2004 i finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità per la realizzazione di azioni e di piani progettuali ai sensi di specifiche leggi di riferimento (LL. 104/92, 162/98, 284/97) nonché per l’attuazione dei progetti di Vita indipendente.

Ogni singola legge trovava copertura finanziaria sugli stanziamenti dei corrispettivi capitoli del bilancio di riferimento annuale e per la ripartizione del singolo budget nel provvedimento deliberativo venivano individuati i criteri per la definizione dell’entità dei contributi nonché le pertinenti azioni finanziabili, rinviando a successive determinazioni dirigenziali le relative assegnazioni.

Da quest’anno le varie risorse destinate alla disabilità, riferite alle LL. 104/92, 162/98, 284/97 ed ai progetti di Vita indipendente, confluiscono in un unico capitolo del bilancio regionale, consentendo l’utilizzo delle risorse senza vincolo di riferimento alle singole leggi.

Occorre precisare che uno degli obiettivi regionali è quello di definire, anche per le persone con disabilità, una quota capitaria ponderata che consenta una distribuzione delle risorse con criteri più equilibrati.

Nelle more dell’individuazione di una quota capitaria ponderata, è emersa la necessità di individuare dei criteri, già in parte utilizzati negli anni precedenti, che consentano un’equa attribuzione delle risorse.

Considerata la specificità dei finanziamenti, sono state individuate delle quote percentuali che tengono conto della popolazione residente di età 0-64 anni, che è la fascia di età su cui incide la disabilità, il numero dei disabili in carico agli enti gestori, che rappresentano le persone, e le loro famiglie, a cui sono rivolti gli interventi e l’incidenza della dispersione territoriale, che tiene conto delle situazioni di svantaggio socio-economico a cui è soggetta parte del territorio piemontese.

Pertanto, sulla base di quanto sopra evidenziato, i criteri di ripartizione dei finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità da attribuire agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali per l’anno 2010 sono i seguenti:

- 40% sulla base della popolazione residente di età compresa tra 0 e 64 anni (fonte BDDE)
- 45% sulla base del numero di persone disabili in carico agli Enti gestori
- 15% sulla base della dispersione territoriale della popolazione 0-64 anni

Tuttavia, al fine di evitare che i finanziamenti assegnati a ciascun ente gestore per l'anno 2010 presentino una variabilità eccessiva rispetto alle risorse trasferite dalla Regione nell'anno 2009, determinando ricadute negative nell'offerta di servizi alle persone disabili, si ritiene necessario introdurre un meccanismo di riequilibrio.

Occorre premettere che le risorse regionali destinate alla disabilità per l'anno 2010, detratta la quota riservata all'attività di consolidamento dell'Osservatorio regionale sulla disabilità, sono superiori rispetto a quelle dell'anno 2009, anche considerando che alcuni enti gestori, ai quali erano stati assegnati dei finanziamenti per incentivare l'attivazione di progetti di Vita indipendente, non hanno avuto richieste da parte di soggetti rispondenti ai requisiti previsti, per cui tali somme sono quest'anno oggetto di compensazione nei confronti degli enti medesimi.

Premesso quanto sopra, per gli enti gestori che, con l'applicazione dei criteri di riparto sopra individuati, risulterebbero avere un decremento rispetto ai finanziamenti complessivi (legge 104/92, progetti di Vita indipendente, legge 162/98 e legge 284/97), assegnati ed erogati nell'anno 2009, si propone di mantenere il finanziamento da assegnare per l'anno 2010 in valori identici a quello assegnato nell'anno 2009, ad eccezione di quegli enti gestori oggetto di compensazione delle risorse destinate a progetti di vita indipendente e allo scopo non utilizzate, come sopra specificato.

Al fine di garantire gli stessi importi vengono utilizzate le risorse teoricamente attribuite, sulla base dei suddetti criteri, agli enti gestori che risulterebbero in crescita.

Per contro, per gli enti gestori che risulterebbero avere un incremento, si propone di ripartire ed assegnare la somma eccedente (pari alla maggior disponibilità delle risorse regionali destinate alla disabilità per l'anno 2010 più le risorse destinate ai progetti di Vita indipendente allo scopo non utilizzate, come sopra specificato), in modo proporzionale rispetto all'incremento teorico del singolo ente, e precisamente dividendo tale somma per l'importo totale degli incrementi dei singoli enti e moltiplicando il valore così ottenuto per l'incremento teorico di ciascun ente.

Le azioni finanziabili, già individuate e consolidate negli anni, sono specificate nell'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

Particolare attenzione deve essere rivolta alle persone con disabilità grave e, nell'ambito dei progetti individuali socio-sanitari, condivisi e compartecipati dalla sanità, deve essere garantita la continuità della compartecipazione sanitaria, tenuto conto di quanto previsto nella D.G.R. n. 26-13680 del 29 marzo 2010, relativa alle linee guida sul funzionamento delle Unità di valutazione della disabilità (UMVD).

Per l'attività di consolidamento dell'Osservatorio regionale sulla disabilità, viene destinato un finanziamento corrispondente a quello assegnato ed erogato nell'anno 2009.

Si precisa, inoltre, che, in attuazione della D.G.R. n. 74-28035 del 2.8.1999 e della D.G.R. n. 43-3596 del 23.7.2001, che determinano le modalità della presa in carico congiunta A.S.L. - Ente gestore dei pazienti di provenienza psichiatrica rivalutati in base alla D.G.R. n. 118-7609 del 3 aprile 1996 o dai Centri di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78, la Giunta Regionale ha previsto la contribuzione alle spese effettivamente sostenute dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per la copertura delle rette socio assistenziali delle tariffe di ricovero di tali pazienti.

In merito, si ritiene opportuno stabilire che, a decorrere dall'anno in corso, l'acconto sia pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta nell'anno precedente, rinviando il saldo a presentazione della certificazione delle spese effettivamente sostenute.

Pertanto, la Giunta regionale;

viste le ll.104/92 e 162/98;

vista la l. 284/97;

vista la l. 328/2000;

vista la l.r. 1/2004;

visto il d.lgs. 165/2001;
vista la l.r. 7/2001;
visto il D.PG.R. 5.12.2001, n. 18/R;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;
vista la l.r. 1 giugno 2010, n. 14;
vista la l.r. 1 giugno 2010, n. 15;
vista la d.g.r. n. 118-7609 del 3 aprile 1996;
vista la d.g.r. n. 48-9266 del 21 luglio 2008;
vista la d.g.r. n. 74-28035 del 2.8.1999;
vista la d.g.r. n. 43-3596 del 23.7.2001;
vista la d.g.r. n. 3-13050 del 19.1.2010;
vista la d.g.r. n. 19-201 del 21.6.2010;
vista la d.g.r. n. 19-338 del 19.7.2010;
vista la d.g.r. n. 1-589 del 9.9.2010;
unanime,

delibera

- di stabilire che, per l'anno 2010, l'entità dei finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie, riferiti alle LL. 104/92, 162/98, 284/97 ed ai progetti di Vita indipendente, di cui al cap. 153722, da assegnare agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, di cui all'art. 9 della l.r. 1/2004, sia individuata sulla base dei seguenti criteri:

- 40% sulla base della popolazione residente di età compresa tra 0 e 64 anni (fonte BDDE)
 - 45% sulla base del numero di persone disabili in carico agli Enti gestori
 - 15% sulla base della dispersione territoriale della popolazione 0-64 anni
- di definire quale modalità di riequilibrio delle assegnazioni sulla base dei suddetti criteri che la quota spettante a ciascun ente gestore non possa essere inferiore ai finanziamenti complessivi (LL. 104/92, 162/98, 284/97 e progetti di Vita indipendente), assegnati ed erogati nell'anno 2009, ad esclusione di quegli enti gestori, ai quali sono stati assegnati dei finanziamenti per sostenere l'attivazione di progetti di Vita indipendente, che, a seguito di mancanza di richieste da parte di soggetti rispondenti ai requisiti previsti, non sono stati allo scopo utilizzati, e per i quali viene applicata la compensazione.

Al fine di garantire gli stessi importi vengono utilizzate le risorse teoricamente attribuite, sulla base dei suddetti criteri, agli enti gestori che risulterebbero in crescita.

Per contro, agli enti gestori che risulterebbero avere un incremento di risorse teoricamente assegnabili ma non attribuite, viene ripartita ed assegnata la somma che rappresenta l'eccedenza delle risorse regionali per l'anno 2010 rispetto a quelle relative all'anno 2009, in modo proporzionale rispetto all'incremento teorico del singolo ente, come specificato in premessa;

- di dare atto che la ripartizione dei finanziamenti tiene conto, per alcuni enti gestori, dell'assetto territoriale definito nell'anno 2010;

- di stabilire che le azioni finanziabili, già individuate e consolidate negli anni, sono specificate nell'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

- di disporre l'assegnazione all'ente gestore e alle Aziende Sanitarie Locali interessati all'attività di consolidamento dell'Osservatorio regionale sulla disabilità di un finanziamento corrispondente a quello assegnato ed erogato nell'anno 2009;

- di stabilire che, relativamente alla copertura delle spese effettivamente sostenute dagli enti gestori per le rette socio assistenziali relative alle tariffe di ricovero di pazienti di provenienza psichiatrica o dagli ex Centri di riabilitazione, già convenzionati ai sensi dell'art. 26 della legge 833/78, la contribuzione regionale avvenga, a decorrere dall'anno in corso, tramite l'erogazione di un acconto pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta nell'anno precedente e del successivo saldo a presentazione della certificazione da parte degli enti gestori delle spese effettivamente sostenute;

- la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel bilancio 2010 per Euro 17.500.000, relativamente ai finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie, sul capitolo 153722, e per Euro 10.000.000, relativamente ai finanziamenti per la copertura delle spese relative alle rette socio-assistenziali delle tariffe di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica, sul capitolo 152880.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato